

GIURISPRUDENZA

| **Corte di Cassazione** | Sezione 6 TRI | **Civile** | **Ordinanza** | 15 settembre 2020 | n. 19234

Data udienza 8 luglio 2020

Integrale

Tributi - Accertamento - Prova della società di fatto - Esternalizzazione - Insufficienza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro - Presidente

Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28834-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2197/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro (OMISSIS), impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania, indicata in epigrafe, che ha rigettato l'appello proposto dall'Ufficio, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento con il quale era stata disposta la ripresa a tassazione sulla base dei maggiori redditi derivanti dalla partecipazione ad una società di fatto tra lo stesso (OMISSIS) e i coniugi (OMISSIS) - (OMISSIS).

Secondo la CTR, dalla lettura del p.v.c. della Guardia di Finanza, l'assunto circa l'esistenza di una società di fatto tra i coniugi (OMISSIS) - (OMISSIS) e le altre persone indicate dal (OMISSIS) (tra le quali il (OMISSIS)) si traeva esclusivamente dalle dichiarazioni del (OMISSIS). Inoltre, le indagini bancarie non avevano consentito di acquisire alcun riscontro alle suddette affermazioni, in quanto il dichiarante si era limitato ad indicare quali assegni erano stati incassati dalla moglie e quali direttamente dai traenti, tra cui il (OMISSIS).

La parte intimata si è costituita con controricorso.

La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 c.p.c. e del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La CTR non avrebbe adeguatamente motivato la sua decisione, limitandosi a richiamare e ad aderire a precedenti pronunce di merito assunte in analoghe controversie senza dare atto dell'iter logico seguito per addivenire alle proprie conclusioni.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli [2247 e 2967 c.c.](#) in relazione all'articolo [360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3. La CTR non si sarebbe conformata ai principi statuiti da

questa Corte, postulando che l'accertamento del vincolo societario riposi non sulla mera apparenza del vincolo, ma sulla prova della gestione societaria.

Il primo motivo e' infondato.

Sul punto, e' opportuno rammentare la giurisprudenza di questa Corte che ha statuito la nullita' della sentenza che risulti completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle (Cass., n. 28113/2013; Cass., n. 24452/2018).

E', infatti, necessario che il "decisum" sia supportato dalla compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno sostenuto il giudizio conclusivo, in modo da consentire la verifica "ab externo" dell'esame critico svolto dal giudice di appello sulla censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata (Cass., n. 10998/2017; Cass., n. 4791/2016).

Secondo le Sezioni Unite, dunque, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicita' del suo ragionamento (Cass., n. 9105/2017; Cass., S.U., n. 8053/2014).

Orbene nel caso di specie, il giudice d'appello ha motivato le ragioni che lo indussero a ritenere indimostrata l'esistenza di una societa' di fatto tra i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) e le altre persone indicate dal (OMISSIS) (tra cui (OMISSIS)), la stessa ricavandosi esclusivamente dalle dichiarazioni del (OMISSIS) e precisando che questa sorta di "chiamata in correita" fosse a suo dire priva di qualsivoglia elemento di obiettivo riscontro. Cio' integra sicuramente il c.d. minimo costituzionale che esclude la nullita' della sentenza sul piano del deficit della motivazione.

Il secondo motivo e' parimenti infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che l'esistenza di una societa' di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attivita' economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attivita') e, pertanto, non puo' essere desunta dalla mera esternazione della societa', che e' rilevante solo nel rapporto con i terzi, a tutela del loro affidamento, ne' da atti di per se' insufficienti ad evidenziare tutti i suddetti elementi costitutivi (Cass., n. 2500/1988; n. 1573/1984).

Orbene, il giudice d'appello, ben lungi dall'escludere che la prova del vincolo sociale potesse essere fornita a mezzo di presunzioni, ha ritenuto che l'assunto dell'esistenza di una societa' di fatto tra i coniugi (OMISSIS) - (OMISSIS) e le altre persone indicate dal primo non fosse stata fornita dall'ufficio finanziario, risultando le dichiarazioni delle persone coinvolte generiche ed, inoltre, osservando che le

indagini bancarie non avevano consentito di acquisire alcun riscontro a dette affermazioni, in quanto il dichiarante si era limitato ad indicare quali assegni erano stati incassati dalla moglie e quali direttamente dai traenti. La conclusione alla quale e' dunque pervenuta la CTR - "...Francamente non si comprende come sia possibile trarre la prova di un fatto da una sorta di "chiamata in correita" priva di qualsivoglia elemento di obiettivo riscontro. Si e' in presenza di un unico indizio insufficiente a costituire la prova di un fatto" - integrando un compiuto accertamento di fatto degli elementi forniti dall'ufficio che non puo' essere in questa sede posto in discussione, risulta pienamente coerente con la giurisprudenza di legittimita' sopra ricordata.

Nessuna ulteriore censura e' stata peraltro formulata dall'Agenzia con riguardo all'eventuale responsabilita' del (OMISSIS) rispetto alla pretesa fiscale spiccata nei suoi confronti, sicche' non puo' nemmeno scrutinarsi la parte della motivazione della sentenza impugnata nella quale la CTR ha escluso la valenza indiziaria degli elementi offerti dall'ufficio per giustificare l'accertamento nei confronti del (OMISSIS).

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato e confermata, quindi, la decisione impugnata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del controricorrente in Euro 5000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.